RIGUARDANTE IL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-910

Art. 7

Sono convalidate nella somma di lire tredici milioni seicentoundicimilatrecentosettantaquattro e centesimi venticinque (L. 13,611,374.25) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1909-910, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Versione in vigore dal 3 aprile 1913, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910
Estremi	Legge 13 marzo 1913, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 1913

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-il-rendiconto-generale-consuntivo-dell-amministrazione-188-1913/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it